

**MOZIONE**

---

La Camera,

considerato il nuovo assetto istituzionale delineato dal Trattato di Amsterdam;

considerato in particolare che un Protocollo allegato al Trattato stesso ha sancito l'incorporazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

visto il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea svolta dal Comitato parlamentare sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol;

vista la legge 16 giugno 1998, n. 206, di ratifica del Trattato di Amsterdam, che all'articolo 3 impegna il Governo a trasmettere alle Camere tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione, le proposte legislative della Commissione e le proposte relative alle misure da adottare a norme del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea;

considerato che la materia dello « spazio di libertà, sicurezza e giustizia » necessita di un'attenzione costante e specifica che si espliciti attraverso efficaci forme di controllo parlamentare nonché di una visione unitaria dei problemi, così come emerso anche nelle conclusioni del Vertice straordinario svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999;

considerato che la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia rappresenterà un passaggio importantissimo nella costruzione della realtà europea in quanto si tratterà di armonizzare le regole, coordinare le polizie, gestire la quotidianità e l'emergenza al tempo stesso dei flussi migratori, delle richieste di asilo, del

controllo comune alle frontiere e delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone;

considerato che l'acquis di Schengen costituisce il nucleo su cui poi verrà costruita un'Unione di cittadini europei liberi di circolare in uno spazio sicuro senza frontiere;

impegna il Governo

a trasmettere tempestivamente alle Camere tutti gli atti di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 206, consentendo così al Parlamento di partecipare alla fase ascendente del processo decisionale. In particolare dovrà essere trasmesso ogni progetto di decisione da adottare ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea e del Titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea al Comitato parlamentare sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol, che esprimerà un parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti stessi, così come prevede l'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

(1-00416) « Pisanu, De Luca, Selva, Fei, Leccese, Maggi, Pistone, Piscitello, Paissan, Soro, Mussi, Grimaldi ».

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

---

La IX Commissione,

premesso che:

con il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, ormai definito anche a livello comunitario, si è realizzato un sistema aeroportuale italiano incentrato su due Hubs;

l'entrata in funzione di Malpensa ed il contemporaneo trasferimento di voli

Alitalia ha già comportato una perdita di traffico per Fiumicino, così come si evince anche dal piano industriale Alitalia 1998-2001;

la IX Commissione con la risoluzione n. 8-00036 del 17 giugno 1998 impegnava il Governo « a definire le strategie di sviluppo integrato del sistema aeroportuale italiano ed in questo quadro a ribadire il ruolo di Hub dell'aeroporto di Fiumicino come quello di Malpensa »;

nell'audizione del 28 settembre 1999 il Ministro dei trasporti ha ribadito l'impegno del Governo ad operare perché l'aeroporto di Fiumicino mantenga il suo ruolo di Hub per i collegamenti con il sud del mondo e non solo per il Mediterraneo;

nel parere reso il 20 ottobre 1999 sul piano industriale Alitalia 1998-2001, la IX Commissione ha ribadito nel punto b) l'esigenza di un'effettiva distribuzione dell'incremento di traffico previsto per i prossimi anni tra i due Hubs di Malpensa e Fiumicino, tale da riequilibrare il traffico e favorire le prospettive di sviluppo di entrambi gli Hubs;

il Ministro dei trasporti, nella sua nota del 6 agosto 1999, con cui ha trasmesso al Parlamento il Piano industriale Alitalia 1998-2001, ha dichiarato che « il Governo non considera la concessione dell'Antitrust Immunity all'intesa Alitalia-Northwest, da parte delle Autorità americane, strettamente pregiudiziale alla piena entrata in vigore dell'accordo »;

l'accordo *open sky* con gli Stati Uniti e la rinegoziazione degli accordi bilaterali con i Paesi extraeuropei possono rappresentare un'ulteriore opportunità per raggiungere l'auspicato sviluppo di entrambi gli Hubs;

impegna il Governo

a rendere immediatamente operativo l'accordo *open sky* con gli Stati Uniti;

a rinegoziare o attivare il maggior numero possibile di accordi bilaterali con i Paesi extraeuropei, soprattutto sulle principali direttrici di traffico;

a distribuire il traffico previsto dal Piano industriale Alitalia 1998-2001, fra i due Hubs, presentando un piano di riequilibrio entro il 30 dicembre 1999.

(7-00822) « Attili, Eduardo Bruno, Boghetta, Merlo ».

La VI Commissione,

rilevato che:

a seguito della messa in liquidazione dell'Isveimer s.p.a. i liquidatori hanno predisposto il piano di liquidazione del fondo di previdenza per il personale dell'Istituto, quale soluzione liquidatoria alternativa alla costituzione di una posizione assicurativa ed hanno individuato il trattamento fiscale degli importi da liquidarsi nella normativa di cui agli articoli 16, 18, comma 1 e 48-bis, lettera d) Tuir;

tale criterio di tassazione è illegittimo e foriero di grave danno per i dipendenti in quanto determina una elevatissima ed ingiustificata imposizione fiscale sulle somme pagate ai beneficiari;

il giusto criterio applicabile è viceversa quello desumibile dal combinato disposto degli articoli 42, comma 4 Tuir, come integrato dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482; 16, comma 1, lettera a) e 17, comma 2 Tuir;

la normativa in ultimo richiamata risulta applicabile alle prestazioni erogate in forma di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari in epoca antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 (istitutivo dei cosiddetti fondi pensione), quali sono i beneficiari del fondo Isveimer in questione;

tale principio emerge dalla lettura degli articoli 42, comma 4 Tuir e 1, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;

invero, la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del citato comma 4 dell'articolo 42 che esclude l'applicazione

della regola ivi prevista per la determinazione della differenza tassabile in riferimento ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita « alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo n. 14/93 e successive modificazioni ed integrazioni » non è operante con riferimento ai vecchi fondi in virtù di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 669, il quale ha chiarito che la predetta esclusione deve intendersi riferita « esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 »;

L'esclusione in ultimo riportata si comprende perfettamente ove si consideri che alle prestazioni erogate ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/93 si applica il nuovo regime tributario analiticamente specificato nell'articolo 13 del citato decreto legislativo;

L'applicabilità del previgente regime fiscale nei termini specificati dal citato articolo 42, comma 4, alle prestazioni erogate in forma di capitale ai soggetti iscritti ai fondi preesistenti è stata, peraltro, già affermata in più occasioni dallo stesso Ministero delle finanze, ed in particolare:

nella circolare ministeriale 17 giugno 1987, n. 14 (cosiddetto « circolare Guarino »), interpretativa della legge 26 settembre 1987, n. 482 (che all'articolo 6 ha integrato la disciplina fiscale di cui al citato articolo 42 prevedendo l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento sulla differenza tassabile), dove è stato chiarito che le regole per la tassazione dei redditi di capitale corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita di cui al citato comma 4 dell'articolo 42 sono applicabili anche ai capitali erogati da enti o casse al fine di garantire ai lavoratori iscritti un trattamento pensionistico integrativo;

nella successiva risposta ministeriale 9 settembre 1998, n. 144/E in cui il ministero ha ritenuto applicabile il citato

comma 4 dell'articolo 42 anche all'ipotesi di rimborso di contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legislativo n. 124/93 per effetto dell'insussistenza delle condizioni previste per la maturazione del trattamento pensionistico;

in ultimo, nella circolare ministeriale 9 ottobre 1998, n. 235/E nella quale è stata ribadita l'applicabilità del previgente regime fiscale alle prestazioni erogate in forma di capitale nei confronti dei soggetti che risultano iscritti alle forme pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 124 citato) ed è stato altresì ricostruito tale regime d'imponibilità, da un lato con riferimento alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. par. 6.2.1. e 6.3.2. punto 1) della citata circolare n. 235/E); dall'altro, con riguardo alle prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione (contratti da ritenersi assimilabili in funzione della relativa sostanziale equivalenza, come pure già precisato nella richiamata circolare n. 14/97: cfr. paragrafo 6.3.2. punto 2) della citata circolare 235/E);

con riferimento a queste ultime il ministero ha, in particolare, chiarito che l'imposizione fiscale sulla parte relativa al rendimento va effettuata mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, salva l'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del Tfr sull'importo dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, Tuir;

considerato ancora che:

i liquidatori dell'Isveimer hanno assoggettato a tassazione le somme dovute in sede di pagamento diretto del valore capitale del fondo applicando impropriamente gli articoli 16, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 Tuir, nonché addirittura l'ar-

articolo 48-bis, lettera d) Tuir riferibile alle sole prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 47 (e quindi alle sole « prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo n. 124/93 » e non certo alla capitalizzazione di rendite derivanti da versamenti ai vecchi Fondi), anziché rifarsi al disposto degli articoli 42, comma 4, 16, comma 1, lettera a) e 17, comma 2 Tuir, come innanzi specificato;

i liquidatori medesimi hanno, conseguentemente, assoggettato illegittimamente a tassazione separata, secondo le regole stabilite, peraltro, per gli emolumenti arretrati (ex articolo 16, comma 1, lettera b) citata, il valore capitale del fondo, nella misura dell'87,5 per cento, ex articolo 48-bis, con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del beneficiario nel biennio in cui è sorto il diritto alla percezione, ex articolo 18, comma 1, citato;

impegna il Governo

a riaffermare il precedente orientamento del Ministero delle finanze con specifico riferimento al caso in esame.

(7-00823) « Carlo Pace, Benvenuto ».

#### INTERPELLANZE

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, per sapere — premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nella sede amministrativa, negli organi e aree presenti nell'intero paese conta un organico di 6300 persone, di 1100 precari (contrattualizzati) e di 200 sottoinqua-

drati a fronte di un organico complessivo, previsto dal decreto di riordino del Cnr (decreto n. 19/99), di 8000 persone;

nell'Ente tale precarietà determina una penalizzazione dei lavoratori/trici e una vanificazione di programmi annuali/pluriennali di ricerca scientifica;

è in atto una mobilitazione dei Coordinamenti nazionali e locali dei precari e sottoinquadriati insieme ai sindacati confederali Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil P.A.-U.R. e Uniri-Anpri che ha dato luogo all'assemblea nazionale del 23 settembre 1999 e alla manifestazione nazionale del 30 settembre 1999 presso l'Aula convegni del Cnr di Roma;

l'indirizzo dato nella relazione accompagnatoria della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997 nel momento in cui esprimeva il suo parere in merito al decreto di riordino del Cnr (decreto 19/99) indicava la necessità di cambiare profondamente la situazione dell'ente. In particolare, rispetto al problema delle risorse umane, nel parere si affermava la necessità della soluzione del problema dei sottoinquadriati e dei precari e l'esigenza di nuovi concorsi, tenuto conto dell'invecchiamento del personale di ricerca a causa del numero limitato di essi negli anni passati;

il decreto di riordino del Cnr (decreto 19/99) tiene conto di questo parere (articolo 13 comma 2) « nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6 e dei regolamenti di cui all'articolo 7, nell'ambito dell'organico complessivo e nei limiti del fabbisogno di cui all'articolo 51 comma 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 499, il Cnr bandisce concorsi per posti in ruolo »;

il Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica non ha ancora concesso l'autorizzazione a bandire i concorsi;

nella struttura organizzativa attuale, il Consiglio direttivo previsto dal decreto di riordino del Cnr (decreto 19/99) è formato